



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Per l'ISEE corrente dati patrimoniali aggiornabili dal 1° aprile di ogni anno
- Il meccanismo del reverse charge con le operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti
- Trasferimento d'azienda mortis causa – criticità fiscali – prima parte
- La contabilizzazione dei bonus fiscali: detrazioni, sconto in fattura, cessioni e contributo a fondo perduto
- Studi di Settore e ISA: comunicazioni di anomalia per il triennio 2017-2019

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Per l'ISEE corrente, dati patrimoniali aggiornabili dal 1° aprile di ogni anno	11
Il meccanismo del reverse charge con le operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti	13
L'Approfondimento – 1	15
Trasferimento d'azienda mortis causa – criticità fiscali (prima parte)	15
L'Approfondimento – 2	23
La contabilizzazione dei bonus fiscali: detrazioni, sconto in fattura, cessioni e contributo a fondo perduto	23
L'Approfondimento – 3	33
Studi di Settore e ISA: comunicazioni di anomalia per il triennio 2017-2019.....	33

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



FAQ sulle bozze di registri Iva precompilati	ITALIA OGGI 21.09.2021	L'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle bozze dei registri Iva, ha reso disponibili alcune Faq sul portale "Fatture e corrispettivi".
Transfer pricing	IL SOLE 24 ORE 21.09.2021	Fino al 12.10.2021 è possibile consultare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la circolare che riguarda la documentazione di transfer pricing (art. 110, c. 7 del Tuir) alla luce del provvedimento dello scorso 23.11.2020.
Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi	IL SOLE 24 ORE 21.09.2021	L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E, ha precisato che i requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione del credito d'imposta sui nuovi investimenti devono essere verificati nel momento in cui vengono effettuati gli investimenti. L'utilizzo del credito invece decorre dal momento di entrata in funzione del bene, ovvero dall'interconnessione per i beni Industria 4.0.
Termine ultimo di presentazione modello 730/2021	ITALIA OGGI 22.09.2021	Il 30.09.2021 scade il termine ultimo per l'invio del modello 730/2021. Si ricorda che entro il 25.10.2021 devono invece essere trasmessi i modelli integrativi per correggere quelli già precedentemente inviati.
Identificazione intermediari finanziari e delle holding	IL SOLE 24 ORE 22.09.2021	Assonime, con la circolare n. 28 del 21.09.2021, ha riepilogato i chiarimenti recentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate sui criteri previsti dal nuovo art. 162-bis del Tuir al fine di individuare gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
Fatturazione elettronica con San Marino	ITALIA OGGI 23.09.2021	Considerando il D.M. 21.06.2021 dal 1.10.2021 è possibile utilizzare il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate per le cessioni di beni e prestazioni di servizi per i rapporti con San Marino. Sempre dal 1° ottobre inoltre non serve più dichiarare le esportazioni verso San Marino

		nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.
Mancati versamenti delle rate da rottamazioni	ITALIA OGGI 23.09.2021	I termini per versare le rate delle rottamazioni scadevano il 06.09.2021, con riguardo alle rate scadute nel 2020, mentre per le rate 2021 il termine è stabilito al 30.11.2021. Nel caso in cui non vengano rispettate queste scadenze i contribuenti non potranno avere il Durc.
Annullamento carichi automatici	ITALIA OGGI 23.09.2021	In base al D.M. Mef 14.07.2021, entro fine mese l'Agenzia delle Entrate deve restituire all'agente della riscossione la lista dei contribuenti che non possono essere ricompresi tra quelli che potranno beneficiare dell'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 5.000.
Rate sospese entro il 30.09.2021	IL SOLE 24 ORE 24.09.2021	Entro il 30.09.2021 dovranno essere versate, in un'unica soluzione, le rate sospese nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per effetto della moratoria disposta nell'art. 68 del D.L. 18/2020.
Rottamazione cartelle fino a 5.000 euro	IL SOLE 24 ORE 25.09.2021 ITALIA OGGI 25.09.2021	Al fine di determinare il limite dei 5.000 per cancellare automaticamente il carico, sarà valutato il valore del singolo carico e non dell'intera cartella.

L'Agenzia interpreta



<p>Aiuti non fiscali fuori dal quadro RS</p>	<p>INTERPELLO N. 618 DEL 20/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito l'imponibilità e la collocazione in dichiarazione degli aiuti non fiscali erogati a una Pmi durante lo scorso anno.</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>INTERPELLO N. 608 DEL 17/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per calcolare la detrazione maggiorata in presenza di più unità immobiliari, è necessario prendere come riferimento quanto risulta in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>INTERPELLO N. 609 DEL 17/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è possibile usufruire del superbonus in caso di interventi in condominio a prevalente destinazione abitativa. Per gli interventi trainanti, la detrazione deve essere determinata su un ammontare complessivo delle spese di importo che varia in base alle unità immobiliari residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono l'edificio senza considerare le unità immobiliari in corso di costruzione.</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>INTERPELLO N. 610 DEL 17/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che un'organizzazione di volontariato che esegue gli interventi agevolati su un immobile ottenuto con una convenzione sottoscritta e protocollata con un Comune, ha la possibilità di usufruire del superbonus.</p>
<p>Superbonus 110% e fotovoltaico su edificio accanto a quello principale</p>	<p>INTERPELLO N. 614 DEL 20/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di installare i pannelli fotovoltaici su un edificio accanto a quello dove viene realizzato l'intervento principale ai fini del superbonus 110%.</p>
<p>Superbonus 110% per l'Onlus dell'ente ecclesiastico</p>	<p>INTERPELLO N. 615 DEL 20/09/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'Onlus dell'ente ecclesiastico può accedere al superbonus 110% circoscritto alle attività istituzionali, anche senza stipula del comodato.</p>

<p>Superbonus 110% su singole unità territoriali</p>	<p>INTERPELLO N. 598 DEL 16/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le detrazioni collegate agli interventi antisismici per gli edifici situati nei centri storici possono riguardare le singole unità strutturali e non necessariamente l'intero complesso edilizio.</p>
<p>Eredi e bonus edilizi</p>	<p>INTERPELLO N. 612 DEL 20/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che gli eredi degli eredi non ereditano i bonus edilizi. In altre parole, i bonus edilizi si possono “ereditare” una volta sola.</p>
<p>Detassazione indennità e contributi Covid-19 del Decreto Ristori</p>	<p>INTERPELLO N. 618 DEL 20/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, in merito alla detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19, ha chiarito che in base a quanto stabilito dal Decreto Ristori (D.L. 41/2021) non serve indicare gli importi ricevuti come contributi e indennità per quei contribuenti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi.</p>
<p>Donazione irrilevante per emergenza sanitaria</p>	<p>INTERPELLO N. 613 DEL 20/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non rilevano fiscalmente le erogazioni di fondi di supporto alle vittime di Covid.</p>
<p>Condominio che si accolla spesa per superbonus 110%</p>	<p>INTERPELLO N. 620 DEL 21/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che se un condomino si accolla la spesa per il superbonus 110% e altri ne sono estranei, ha la possibilità di beneficiare delle detrazioni, escludendo però da eventuali sanzioni gli altri inquilini.</p>
<p>Detrazioni per interventi di recupero edilizio</p>	<p>INTERPELLO N. 611 DEL 21/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che se alla fine degli interventi previsti l'unità abitativa cambia la destinazione d'uso ma mantiene la medesima categoria catastale, in quanto viene utilizzata come ufficio, la detrazione al 50% prevista per il recupero del patrimonio edilizio è preclusa.</p>
<p>Regime impatriati</p>	<p>INTERPELLO N. 596 DEL 16/09/2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che se il lavoratore resta dipendente della società straniera ma trasferisce in Italia la residenza per poter</p>

		lavorare in smart working, può beneficiare del regime impatriati.
Servizi di formazione professionale tramite Carta IIa	INTERPELLO N. 619 DEL 21/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non si può applicare nessuna esenzione per l'erogazione dei servizi di formazione professionale tramite Carta IIa.
Bonus facciate	INTERPELLO N. 606 DEL 17/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che un museo non può beneficiare del bonus facciate se la facciata è interna e può essere vista solo da un determinato numero di utenti.
Super sismabonus	INTERPELLO N. 624 DEL 23/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che, ai fini del Super sismabonus, l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa dal momento in cui la riclassificazione sismica regionale produce effetti e comunque non oltre la data di stipula del rogito dell'immobile.
Superbonus 110% e reti d'impresa	INTERPELLO N. 623 DEL 24/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che una rete d'impresa dotata di soggettività giuridica, nata dalla collaborazione tra imprese realizzatrici e professionisti e che sottoscrive contratti d'appalto e d'opera per la realizzazione di interventi edilizi, ha la possibilità di operare sia nella forma del mandato senza rappresentanza sia in quella del mandato con rappresentanza. Sia nel primo che nel secondo caso comunque, il committente, beneficia della detrazione d'imposta.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Reati dichiarativi e quantificazione dell'imposta evasa</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 34661/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che nei reati dichiarativi, l'imposta evasa deve essere quantificata considerando anche i costi non contabilizzati, i cui documenti sono stati acquisiti presso i fornitori.</p>
<p>Conferimento d'azienda seguito da cessione di partecipazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24647/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che il conferimento di azienda, seguito dalla cessione di partecipazioni, non può essere riqualficata in cessione d'azienda, in quanto non si realizza un indebito vantaggio fiscale.</p>
<p>Processo tributario per società estinte</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 23157/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che anche in presenza di una società estinta, il processo innanzi alle Commissioni tributarie prosegue sempre, con l'intervento nel procedimento tributario dei singoli soci.</p>
<p>Responsabilità dell'ex amministratore</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 32237/2021</p>	<p>La Cassazione ha confermato che se l'ex amministratore ha partecipato ad un meccanismo fraudolento, si configura comunque il concorso nel reato di frode fiscale.</p>
<p>La banca risarcisce il fallimento della società</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24725/2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che la banca deve risarcire il fallimento della società, in quanto avendo finanziando la srl in crisi senza speranza e aggravando quindi il dissesto, ha consentito che la stessa continuasse in perdita.</p>
<p>Accertamento illegittimo in caso di finanziatore senza reddito</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 25474/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che l'Amministrazione Finanziaria non è legittimata ad accertare maggiori ricavi in capo ad una società che ha ricevuto un finanziamento da parte di un socio privo di redditi.</p>
<p>Società estinta e responsabilità per debiti fiscali</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 25530/2021</p>	<p>La Cassazione, basandosi sul fatto che la responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione ha natura civilistica e non</p>

		tributaria, ha stabilito che l'ex amministratore della Srl non è chiamato a rispondere dei debiti fiscali della società estinta.
Accertamento per lista Falciani	CORTE DI CASSAZIONE N. 25034/2021	La Cassazione ha affermato che per legittimare l'accertamento basta essere citati nella lista Falciani, con allegazione della carta d'identità del contribuente. In questo modo, è obbligatorio dare giustificazione degli importi accertati.
Decisione del giudice tributario e sentenza penale	CORTE DI CASSAZIONE N. 25632/2021	La Cassazione ha stabilito che se i fatti a base del processo penale e tributario sono gli stessi, l'accertamento di fatto effettuato in sede penale vincola il giudice tributario, se non vi è un'acritica estensione della decisione penale da parte del giudice tributario.
Irpef conto cointestato	CORTE DI CASSAZIONE N. 25684/2021	La Cassazione ha precisato che se il denaro versato sul conto cointestato non appartiene anche all'altro coniuge, è soggetto a Irpef il partner che preleva indebitamente.
Contenzioso pendente in caso di silenzio rifiuto	CORTE DI CASSAZIONE N. 25446/2021	La Cassazione ha stabilito che il contenzioso pendente si estingue per sopravvenuta carenza di interesse sancito, se in pendenza del processo proposto contro il silenzio rifiuto viene notificato un diniego espresso sulla stessa domanda.

In breve

Per l'ISEE corrente, dati patrimoniali aggiornabili dal 1° aprile di ogni anno

Di Francesco Costa

L'INPS con il messaggio n. 3155 del 21 settembre 2021 ha affermato che ai fini dell'ISEE corrente dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno è possibile aggiornare solo i redditi e non anche i patrimoni mentre dal 1° aprile di ciascun anno sarà possibile aggiornare: solo i patrimoni; solo i redditi o patrimoni e redditi insieme. Questa circolare arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021.

Tale Decreto fornisce la possibilità nel caso di specifiche condizioni, di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria (riferito all'anno precedente), mentre non viene fatto alcun riferimento ai dati reddituali considerato che l'attuale formulazione dell'ISEE corrente consente già l'aggiornamento di questi ultimi.

Nello specifico l'art. 2 del DM 5 luglio 2021 prevede che a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente in presenza di un ISEE in corso di validità, possa essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

In tale situazione è possibile aggiornare solo i dati patrimoniali (restando fermi l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza), sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

L'aggiornamento dei dati patrimoniali potrà avvenire a decorrere dal 1° aprile di ogni anno. Di conseguenza con riferimento all'aggiornamento dei dati ai fini dell'ISEE corrente, si distinguono due possibilità:

- La prima relativa al primo trimestre dell'anno (1° gennaio – 31 marzo) dove è possibile aggiornare solo i dati reddituali e non quelli relativi al patrimonio;
- La seconda dove a partire dal 1° aprile è possibile aggiornare sia i dati reddituali sia i dati patrimoniali, ovvero aggiornare contestualmente entrambi.

Nel caso l'interessato abbia già presentato un ISEE corrente, per aggiornare solo i dati reddituali o solo quelli patrimoniali è tenuto, nell'ipotesi di presentazione di una nuova DSU ad aggiornarle entrambi (art. 2 c. 4 del DM 5 luglio 2021).

Per quanto riguarda al periodo di validità dell'ISEE corrente l'INPS fornisce alcune precisazioni: secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM 5 luglio 2021 l'ISEE corrente per aggiornamento dei soli dati patrimoniali ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Stesso periodo di validità anche nell'ipotesi in cui entrambe le componenti reddituale e patrimoniale sono state aggiornate, a eccezione dei casi di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti.

Se invece nella DSU viene aggiornata solo la componente reddituale, trova applicazione la previsione di cui all'art. 10 c. 5 del Dlgs. 147/2017 che fissa la dura in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Infine, con il decreto direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021 è stato predisposto anche un aggiornamento dei modelli tipo della DSU e delle relative istruzioni per la compilazione.

Il meccanismo del reverse charge con le operazioni rese da soggetti esteri non stabiliti

di Alberto De Stefani

Il DPR 633/72, all'articolo 17 ha previsto che *“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”*.

In altre parole, in caso di soggetti passivi non residenti che agiscono come cedenti/prestatori, l'Iva deve essere assolta dal cessionario/committente se questo è un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale.

La ratio dell'articolo 17 è molto semplice: in queste operazioni l'imposta viene fatta gravare in capo al soggetto che, per sua natura, è già assoggettato alla normativa Iva in Italia. In questo modo risultano molto più semplici sia il meccanismo di liquidazione e riscossione dell'imposta sia si evita di aggravare gli adempimenti che i soggetti esteri non residenti dovrebbero compiere nel momento in cui effettuano operazioni rilevanti sotto l'aspetto territoriale in Italia.

Esistono comunque diverse possibilità affinché un soggetto passivo non residente che opera in Italia possa assolvere i vari adempimenti previsti ai fini Iva.

Il soggetto non residente può infatti:

1. nominare un rappresentante fiscale in Italia (articolo 17 D.P.R. 633/1972);
2. nel caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue dove sussistono rapporti di reciproca assistenza con il nostro Paese, può identificarsi direttamente (articolo 35 ter D.P.R. 633/1972);
3. istituire, infine, una stabile organizzazione in Italia.

Mentre nelle prime due opzioni il soggetto estero rimane comunque un soggetto non residente in Italia, nel caso della stabile organizzazione il soggetto è come se fosse un soggetto passivo italiano.

Per questo motivo, con la risposta all'istanza d'interpello n. 549/2021, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato alcuni principi utili a riguardo e che riguardano gli adempimenti da effettuare in base alla legge Iva.

Il caso posto allo studio dell'Agenzia delle Entrate riguarda un servizio territorialmente rilevante in Italia reso da un soggetto passivo estero non stabilito in favore di un soggetto passivo stabilito in Italia.

L'Agenzia ha ricordato che in questi casi, l'imposta deve essere assolta dal committente italiano tramite il meccanismo del reverse charge o inversione contabile. La risposta sarebbe stata analoga anche nel caso in cui il prestatore estero fosse stato identificato in Italia ai fini Iva tramite l'identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale. Questi aspetti sono già stati chiariti in passato con la circolare 14/E/2010, la circolare 36/E/2010 quesito n. 31, e la risoluzione 21/E/2015.

Per concludere, è bene ricordare le differenti modalità con cui, a seconda che il fornitore estero sia un soggetto extra Ue o soggetto Ue, viene attuato il meccanismo del reverse charge.

Nel primo caso, il soggetto estero extra Ue deve emettere un documento con la sua posizione extracomunitaria e l'Iva deve essere assolta in Italia dal committente italiano tramite l'emissione di un'autofattura cartacea. L'autofattura è esclusa dall'obbligo della fatturazione elettronica ma andrà invece considerata nella compilazione dell'esterometro.

Diversamente, in caso di soggetto passivo Ue, il committente italiano è chiamato ad assolvere gli obblighi di fatturazione e registrazione, integrando il documento ricevuto senza Iva con la nostra imposta e annotandola poi sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti. Questa fattura, per il fatto di essere comunque cartacea, è esclusa dalla fatturazione elettronica e deve essere indicata nell'esterometro e nel modello Intra-2, ma solo se vengono superate le soglie stabilite e solo se l'adempimento non è già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero.

L'Approfondimento – 1

Trasferimento d'azienda mortis causa – criticità fiscali (prima parte)

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Il trasferimento d'azienda per morte dell'imprenditore individuale genera una serie di criticità che coinvolgono sia l'IVA, che le imposte dirette.

In particolare, per quanto attiene:

- all'IVA segnaliamo il termine stringente di sei mesi concesso agli eredi per chiudere la pratica;
- alle imposte dirette evidenziamo il diverso trattamento fiscale riservato all'erede che prosegue l'attività, dall'erede che, invece, sceglie di non proseguire.

Diverse sono, infatti, le categorie reddituali di riferimento.

Sempre nell'ambito del trasferimento d'azienda "**mortis causa**" occorre, inoltre, distinguere tra il caso dell'erede che agisce in nome proprio, generando redditi iscrivibili a stesso, dall'ipotesi dell'erede che opera nella veste di mero esecutore di adempimenti in capo al "**de cuius**". In quest'ultimo caso, infatti, gli effetti fiscali sono riconducibili solo al defunto.

Diventa fondamentale, quindi, tenere sempre distinta la situazione dell'erede che continua l'attività d'impresa, dalla situazione in cui lo stesso sceglie di non proseguire l'attività del "**de cuius**". Come vedremo, questa distinzione rileva anche sul fronte dell'IVA, dove si rende necessario separare le operazioni proprie effettuate dall'erede da quelle del defunto.

Altra questione degna di approfondimento nel trasferimento d'azienda "**mortis causa**" riguarda, infine, l'aspetto dichiarativo connesso alla corretta collocazione del reddito da cessione nel quadro RM del modello Unico Persone Fisiche.

Di seguito l'analisi della questione.

L'IVA NEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA "MORTIS CAUSA" NELL'IPOTESI DI NON PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'EREDE

Come stabilito dall'art. 35-bis del DPR n. 633/1972 ***"Gli obblighi derivanti, a norma del presente Decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre 4 mesi prima della data della morte del contribuente, entro i 6 mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente Decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore"***.

Dalla ratio della norma si evince che gli eredi sono i soggetti titolati a svolgere, in nome e per conto del **"de cuius"**, tutte le operazioni attive e passive correlate alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

Per gli eredi, quindi, sorge il problema del rispetto del termine di sei mesi che in molti casi non risulta di semplice attuazione. Si pensi in tal senso all'ipotesi dell'erede che emette una fattura di servizi per conto di un professionista deceduto. Ipotizzando che il pagamento della fattura avvenga dopo un anno vi sarebbe il diritto per l'erede di attendere un anno per emettere detta fattura, dato che per i professionisti vige il regime di cassa e non di competenza.

Per queste ragioni, diventa necessario riconoscere agli eredi dell'imprenditore o del professionista la facoltà di mantenere aperta la partita IVA del **"de cuius"** anche oltre il termine dei sei mesi, se ciò si rende necessario per emettere fatture relative a compensi non ancora incassati. Ebbene, questo principio è stato riconosciuto dall'Ufficio con la risoluzione n. 34/E/2019.

La posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria prende spunto dalla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8059/2016, dove gli ermellini hanno stabilito:

- l'imponibilità ai fini IVA dei compensi professionali percepiti successivamente alla cessazione dell'attività;
- l'obbligo per gli eredi di mantenere aperta la partita IVA del **"de cuius"** al fine di poter emettere fattura per compensi non ancora incassati.

Per ovvi motivi, quindi, occorre sempre individuare le operazioni di natura liquidativa, effettuate in nome e per conto del **"de cuius"**, distinguendole dalle operazioni realizzate per fini personali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 35-bis del DPR n. 633/1972. Compito questo che risulta, senza ombra di dubbio, più complicato se l'erede prosegue l'attività.

Quando, invece, l'erede non prosegue l'attività del defunto occorre, una volta terminata la fase di liquidazione, prestare attenzione all'eventuale trasferimento dei beni aziendali dal "**de cuius**" all'erede o agli eredi.

Rileviamo subito che il fenomeno dell'autoconsumo non si manifesta alla morte dell'imprenditore, ma solo al termine della liquidazione, perché è pur vero che alla fine si arriverà ad un punto in cui i beni aziendali:

- sono stati tutti ceduti;
- sono stati ceduti solo in parte;
- non sono stati ceduti affatto.

Ebbene, in queste due ultime ipotesi i beni rimanenti entrano a far parte della sfera personale dell'erede.

In dottrina questo passaggio viene chiamato autoconsumo "**esterno**" per differenziarlo dall'autoconsumo "**interno**" e configura a norma dell'art. 2, comma 2, n. 5) del DPR n. 633/1972¹ una cessione assoggettata ad IVA di beni destinati all'uso o al consumo dei familiari dell'imprenditore.

La stessa dottrina afferma, inoltre, che la tesi in questione è diretta conseguenza della sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 8059/2016 "**Per cui, in conformità con quanto affermato nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8059/2016, l'operazione è soggetta all'Iva, risultandone lo «statuto» impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo presupposto oggettivo), anche del relativo presupposto soggettivo". costituendo operazione soggetta a Iva la "destinazione di beni" all'uso o al consumo dei familiari dell'imprenditore ex articolo 2, comma 2, n. 5), D.P.R. 633/1972**".

Per completezza rileviamo, infine, che:

- la citata sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 8059/2016 tratta esclusivamente della rilevanza ai fini IVA degli incassi per prestazioni di servizi eseguite dal defunto, ma fatturate dagli eredi a seguito del decesso;
- la tesi dell'autoconsumo per trasferimento dei beni all'erede è stata disattesa dall'Agenzia delle Entrate, seppur con la datata risoluzione n.

¹ L'art. 2, comma 5, n. 5) del DPR n. 633/1972 afferma che: "Costituiscono inoltre cessioni di beni: 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19".

361708/1978 in cui è stato precisato che **“Al riguardo il Ministero, premesso che la norma in argomento nella originaria formulazione non prevedeva che la cessazione dell'attività in genere realizzasse l'autoconsumo dei beni residui, deve fare presente che l'integrazione della norma stessa con l'aggiunta della locuzione “anche se determinata da cessazione dell'attività” apportata con il D.P.R. 687/1974, non riguarda comunque le cessazioni di attività per causa di morte. Ciò in quanto gli effetti giuridici derivanti da tale evento non possono costituire di per sé fatto generatore dell'Iva. Tale principio risulta altresì esplicitamente enunciato nella relazione che accompagna il testo delle modifiche apportate con il citato D.P.R. 687. Per le suesposte considerazioni dichiara il Ministero che nel caso in esame non sussisteva all'epoca obbligo di assoggettare all'Iva i beni residui della impresa cessata, con l'effetto che gli eredi ... hanno diritto a conseguire il rimborso di cui in premessa, qualora, beninteso, l'ufficio competente accerti la sussistenza dei relativi presupposti previsti dal citato D.P.R. 633/1972”**.

Come si può notare sulla questione trattata sussistono posizioni contrastanti.

CHIUSURA DELLA PARTITA IVA DEL DEFUNTO NEL CASO IN CUI L'EREDE NON PROSEGUE L'ATTIVITÀ

Decorsi sei mesi dalla morte del contribuente, ovvero come precisato dalla risoluzione n. 34/E/2019 dopo aver incassato l'ultima parcella del defunto, l'erede deve procedere con la chiusura della partita IVA del **“de cuius”**.

Operativamente, occorre presentare il modello AA9/12 riguardante la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA nel seguente modo:

- nel **quadro A “Tipo di dichiarazione”** indicare la partita IVA e la data del decesso come data di cessazione;

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE		DATA INIZIO
1 INIZIO ATTIVITÀ		
2 VARIAZIONE DATI	L	DATA VARIAZIONE
3 CESSAZIONE ATTIVITÀ	Partita IVA del “de cuius”	DATA CESSAZIONE
4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA		Data del decesso

- **quadro D “rappresentante”** compilare il quadro con i dati dell’erede e indicare nella casella “**codice carica**” il numero “**7**”

Codice carica indicare “7”

QUADRO D RAPPRESENTANTE	COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE CARICA	DATA INIZIO PROCEDIMENTO	CESSAZIONE C
	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	
	CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANTE FISCALE				

LA DICHIARAZIONE IVA DELL’EREDE CHE NON PROSEGUE L’ATTIVITÀ DEL “DE CUIUS”

L’erede che sceglie di non proseguire l’attività del “**de cuius**” deve presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il **codice carica “7” - erede**.

Come si può vedere si tratta di una semplice formalità.

Codice carica indicare “7”

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
	Art. 74 bis <input type="checkbox"/>	Data di nomina giorno mese anno	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>

L’IVA NEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA “MORTIS CAUSA” NELL’IPOTESI DI PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DELL’EREDE

L’ipotesi dell’erede che prosegue la ditta individuale del “**de cuius**” viene definita dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA “**Trasformazione sostanziale soggettiva**”.

Premesso ciò, rileviamo che entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore individuale, l’erede deve presentare il modello AA9/12 riguardante la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA e se l’erede:

- non è già titolare di partita IVA deve riportare nel **quadro A “Tipo di dichiarazione”** la data del decesso come data di inizio attività;

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1	INIZIO ATTIVITÀ		Data del decesso	DATA INIZIO
2	VARIAZIONE DATI	L	PARTITA IVA	DATA VARIAZIONE
3	CESSAZIONE ATTIVITÀ		PARTITA IVA	DATA CESSAZIONE
4	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA		PARTITA IVA	

- è già titolare di partita IVA deve indicare nel **quadro A** “*Tipo di dichiarazione*” il suo numero di partita IVA, specificando come data di variazione la data del decesso.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1	INIZIO ATTIVITÀ		Partita IVA erede	Data del decesso	DATA INIZIO
2	VARIAZIONE DATI	L	PARTITA IVA		DATA VARIAZIONE
3	CESSAZIONE ATTIVITÀ		PARTITA IVA		DATA CESSAZIONE
4	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA		PARTITA IVA		

Nel **quadro E** “*Trasformazioni sostanziali soggettive*” deve essere barrata, invece, la **casella 1c** “*successione ereditaria*”, riportando anche la partita IVA del “*de cuius*”, dimodoché questa possa essere definitivamente estinta.

QUADRO E
DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)

SEZIONE 1
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI
SOGGETTIVE

1a	CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA	1b	MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE	1c	SUCCESSIONE EREDITARIA
2a	CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA				
PL	Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997				
	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		Partita IVA del “ <i>de cuius</i> ”		PARTITA IVA / CODICE FISCALE
	PARTITA IVA / CODICE FISCALE				PARTITA IVA / CODICE FISCALE
	PARTITA IVA / CODICE FISCALE				PARTITA IVA / CODICE FISCALE

indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni

LA DICHIARAZIONE IVA DELL'EREDE CHE PROSEGUE L'ATTIVITÀ DEL "DE CUIUS"

L'erede o gli eredi che scelgono di proseguire l'attività del defunto devono presentare la dichiarazione IVA seguendo le regole delle operazioni straordinarie. Pertanto, analogamente a quanto accade nelle operazioni di fusione o di incorporazione ci si troverà di fronte al caso di un soggetto che si sostituisce nell'attività dell'altro.

Operativamente, l'erede si sostituisce al defunto e presenta la dichiarazione IVA riportando, con l'ausilio di due distinti moduli, tutte le operazioni concluse dal "**de cuius**" e dall'erede stesso nel corso del periodo d'imposta.

In pratica il modello dichiarativo risulta così composto:

- **Frontespizio.** Si devono indicare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA del soggetto che si sostituisce al "**de cuius**";
- **Modulo 1 - relativo agli eredi che proseguono l'attività.** In questo modulo devono essere compilati tutti i quadri relativi all'attività proseguita, evidenziando tutti i dati delle operazioni effettuate nel corso dell'anno 2020, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto defunto nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuto il decesso;
- **Modulo 2 - relativo al defunto.** Nel modulo in questione devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività dello stesso "**de cuius**", includendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre completato, precedente alla data del decesso.

Di seguito un esempio.

Esempio

Il Sig. Mario Rossi in regime IVA trimestrale è deceduto il giorno 20/6/2020.

Il suo unico erede Giuseppe Verdi decide di proseguire l'attività del defunto.

Il Sig. Giuseppe Verdi deve presentare la dichiarazione IVA/2021 relativa al periodo d'imposta 2020 nel seguente modo:

- ***frontespizio. Devono essere indicati tutti i dati dell'erede***

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	
	PARTITA IVA		Impresa artigiana iscritta all'albo 1 <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
	Cognome		Nome	
Persone fisiche	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche			Provincia (sigla)	
	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica	

- **modulo n. 1** devono essere indicate tutte le operazioni poste in essere dall'erede a partire dalla data del decesso (20.6.2020) e tutte le operazioni poste in essere dal "de cuius" nel trimestre non ancora concluso al momento del decesso, ovvero il II trimestre dal 1.4.2020 al 20.6.2020;
- **modulo n. 2**, devono essere riportate tutte le operazioni poste in essere dal "de cuius" nei trimestri completi, antecedenti al decesso, ovvero nel nostro esempio solo quelle relative al I trimestre che va dal 1.1.2020 al 31.3.2020.

L'Approfondimento – 2

La contabilizzazione dei bonus fiscali: detrazioni, sconto in fattura, cessioni e contributo a fondo perduto

di Federico Camani

PREMESSA

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha deciso di contribuire al sostenimento della redditività delle imprese e dei cittadini attivando ulteriori bonus fiscali nel campo dell'edilizia ed erogando parecchi contributi in conto esercizio, sotto forma di liquidità immediata o di credito d'imposta.

A partire dalle "semplici" ristrutturazione edilizie e fino al Superbonus 110%, tutti i soggetti cedenti e cessionari d'imposta hanno la possibilità di optare per varie alternative di utilizzo del credito d'imposta, anche sulla base di calcoli di convenienza fiscale talvolta necessari.

In questo intervento analizzeremo nel dettaglio le scritture contabili che stanno alla base della detrazione fiscale d'imposta, dello sconto in fattura, della cessione del credito e del successivo recepimento dello stesso da parte del cessionario. Infine, analizzeremo la contabilizzazione dei contributi a fondo perduto e dei crediti d'imposta previsti ed erogati con gli interventi normativi dei recenti decreti legge emanati dal Governo.

LA DETRAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel momento in cui un'impresa committente realizza lavori "agevolati" acquisisce il diritto alla detrazione d'imposta ovvero la possibilità di compensare i debiti tributari ammissibili.

Per l'impresa committente, il diritto a compensare i debiti tributari (c.d. diritto alla detrazione d'imposta) è assimilabile a un contributo in conto impianti. Infatti, ai sensi dell'OIC n. 16, *"i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime..."*.

Stante la definizione di cui all'OIC n. 16, possiamo affermare che:

- il diritto alla compensazione di debiti tributari è assimilabile al diritto di ricevere, da parte dello Stato, un pagamento sotto forma di contributo in conto impianti. Ai sensi dell'OIC n. 25, infatti, il diritto di incasso del contributo è equiparato al diritto di compensazione di un tributo; è soddisfatta, quindi, la prima parte della definizione di contributo in conto impianti, così come disposta dall'OIC n. 16;
- il diritto alla compensazione (o detrazione) sorge nel momento in cui un soggetto effettua un investimento previsto dalla norma; è quindi soddisfatta anche la seconda parte della definizione di cui all'OIC n. 16;
- il diritto alla compensazione è commisurato al costo dell'investimento sostenuto; ecco che risulta soddisfatta anche la terza e ultima parte della definizione di contributo in conto impianti.

I contributi in conto impianti fanno sorgere l'esistenza di un credito d'imposta nel momento in cui si ha la certezza dell'erogazione del contributo e risultano soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento del contributo.

La contabilizzazione del contributo può avvenire in due modi, ovvero:

- a diretta diminuzione del costo dell'immobilizzazione materiale (c.d. metodo diretto);
- mediante la rilevazione di un risconto passivo che sarà rilasciato a Conto Economico secondo l'ordinario periodo di ammortamento dell'immobilizzazione "agevolata".

Nei bilanci "ordinari", la contabilizzazione del credito d'imposta deve avvenire rispettando le regole del costo ammortizzato. In questo caso, il credito d'imposta deve essere ammortizzato al tasso di interesse effettivo (o tasso interno di rendimento, TIR) ovvero al tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri al valore di iscrizione iniziale del credito. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (tasso implicito del credito) fosse diverso dal tasso di interesse di mercato, il credito dovrà subire, precedentemente alla contabilizzazione, un processo di attualizzazione. In tutti i casi, una volta effettuato o meno il processo di attualizzazione iniziale, il credito dovrà essere ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo (che altro non è che il tasso di interesse di mercato o tasso interno di rendimento) ovvero il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, qualora quest'ultimo non sia significativamente diverso da quello di mercato.

Tuttavia, dato che la tecnica del costo ammortizzato è evitabile qualora i crediti/debiti non siano accompagnati da significativi costi accessori o di transazione (imprese che redigono il bilancio ordinario) ovvero in presenza di imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro imprese, andiamo a capire come può essere contabilizzato un contributo in conto impianti secondo la tecnica generale del “valore di presumibile realizzo” (OIC n. 15) che, in Italia, risulta la più utilizzata.

Come accennato nei paragrafi precedenti, il credito d'imposta può essere contabilizzato attraverso il metodo c.d. diretto, a riduzione del costo dell'immobilizzazione, oppure attraverso il metodo c.d. indiretto, mediante la rilevazione di un sconto passivo per tutta la durata del periodo di ammortamento civilistico.

Esempio n. 1

Assumendo che l'impresa “Alfa” abbia svolto alcuni lavori di ristrutturazione per i quali si possa usufruire del Superbonus 110%, analizziamo attraverso alcuni esempi grafici le modalità di contabilizzazione del relativo credito d'imposta.

1. Acquisto dell'immobilizzazione (al 30.11.2020):

Debiti vs fornitori		122.000,00
Impianti	100.000,00	
Iva c/acquisti	22.000,00	

2. Pagamento dell'immobilizzazione:

Debiti vs fornitori	122.000,00	
Banca c/c		122.000,00

3. Rilevazione del credito d'imposta a diretta riduzione del costo del bene (c.d. metodo diretto):

Credito tributario	110.000,00	
Impianti		100.000,00

Risconto passivo		10.000,00
------------------	--	-----------

4. Compensazione del credito in 5 rate annuali di pari importo:

Debiti tributari	22.000,00	
Credito tributario		22.000,00

5. Rilevazione del provento finanziario (al 01.01.2021):

Risconto passivo	10.000,00	
Provento finanziario		10.000,00

6. Risconto pari a 1/5 del provento finanziario (al 31.12.2021):

Provento finanziario	8.000,00	
Risconti passivi		8.000,00

7. Iscrizione del credito d'imposta mediante rilevazione di un contributo in conto impianti; successiva contabilizzazione del risconto passivo al 31.12.2020 (c.d. metodo indiretto):

Credito tributario	110.000,00	
Contributo in c/impianti		100.000,00
Risconto passivo		10.000,00
Contributo in c/impianti	100.000,00	
Risconto passivo		100.000,00

8. Rilevazione di 1/5 del contributo in conto impianti e di 1/5 del provento finanziario al 31.12.2021:

Risconto passivo	24.000,00	
Contributo in conto impianti		22.000,00
Provento finanziario		2.000,00

I punti 5 e 6 sono complementari: è chiaro che per ottenere un passaggio più “snello” (omettendo il punto 5), sarebbe sufficiente stornare il risconto per un importo pari a 2.000,00 euro, rilevando in contropartita un provento di pari importo. In questo caso, il risconto residuo sarebbe ugualmente pari a 8.000,00 euro. Inoltre, la tecnica del costo indiretto, in questa fattispecie, potrebbe rilevarsi più complicata proprio in virtù della gestione dei risconti passivi. La doppia rilevazione (contributo e provento) potrebbe indurre a errori: ecco perché la strada “diretta” è preferibile rispetto a quella “indiretta”.

LO SCONTO IN FATTURA

Qualora un'impresa realizzatrice dei lavori (c.d. impresa cedente) conceda al cliente lo “sconto in fattura”, contabilmente il credito tributario deve essere pari all'importo dello sconto concesso in fattura. Più nel dettaglio, in presenza del Superbonus 110%, l'impresa cedente realizzerà i lavori a costo zero, ovvero emetterà fattura per un importo pari ai lavori eseguiti, dedotto l'intero ammontare degli stessi. In questo modo, l'imponibile in fattura sarà pari a zero.

Considerato che lo sconto in fattura rappresenta, per l'impresa cedente, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione oppure cedibile a terzi, analizziamo nel dettaglio i passaggi contabili che ne conseguono considerando, anche in questo caso, un'impresa che non adotta la tecnica del costo ammortizzato.

Esempio n. 2

Consideriamo l'esempio di un'impresa (“Alfa”) che vende un impianto termico ad un soggetto privato per un importo pari a 100.000,00 euro più Iva, totale fattura 122.000,00 euro. Rimanendo in tema di Superbonus 110%, l'importo dello sconto (100% del totale fattura) è pari a 122.000,00 euro e determina un totale fattura pari a zero.

1. L'impresa “Alfa” vende un impianto termico ad un soggetto privato (30.11.2020):

Crediti vs clienti	122.000,00	
Ricavi c/vendite		100.000,00
Iva c/vendite		22.000,00

2. Incasso della vendita ovvero contabilizzazione del credito d'imposta pari allo sconto applicato in fattura:

Crediti vs clienti		122.000,00
Crediti tributari	134.200,00	
Provento finanziario		2.440,00

3. Nel caso del Superbonus 110%, il credito può essere utilizzato in compensazione in 5 rate annuali di pari importo, a partire dal 01.01.2021. Il credito utilizzabile in compensazione sarà pari al 110% di 122.000,00 euro, pertanto:

Debiti tributari	26.840,00	
Crediti tributari		26.840,00

Considerato che il D.L. 34/2020 ha concesso ai contribuenti la possibilità di ottenere lo sconto in fattura anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia (50%), interventi volti al risparmio energetico (65%), bonus facciate (90%) e altri interventi legati al sisma-bonus ed eco-bonus, le imprese dovranno adeguare l'importo dello sconto in base alla natura dell'operazione svolta cosicché in presenza, ad esempio, di un intervento agevolabile con il bonus facciate pari 100.000,00 euro, lo sconto applicato in fattura sarà pari al 90% del totale fattura: l'impresa incasserà 10.000,00 euro mentre guadagnerà un credito d'imposta pari al 90% del totale fattura, ovvero pari a 90.000,00 euro.

Tuttavia, occorre prestare attenzione allo sconto in fattura nel caso di Superbonus 110%: l'impresa che guadagnerà il credito d'imposta, potrà utilizzarlo in compensazione nella misura del 110% e non (com'è facile pensare) del 100%. Pertanto, guardando all'esempio grafico poc'anzi citato, se lo sconto in fattura è pari a 122.000,00 euro, l'impresa otterrà un credito d'imposta pari a 134.200,00 euro (ovvero il 110% di 122.000,00 euro).

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le recenti disposizioni normative hanno concesso all'impresa cedente e, in generale, al soggetto cessionario del credito d'imposta, la possibilità di cedere il credito a soggetti terzi come, ad esempio, le banche. Si ricorda che questa possibilità è stata estesa, con il D.L. 34/2020), anche ai soggetti cessionari d'imposta con riferimento a lavori di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e bonus facciate che danno diritto a una detrazione d'imposta pari, rispettivamente, al 50, 65 e 90 per cento.

La cessione del credito d'imposta consente al soggetto cedente di ottenere immediata liquidità. Tuttavia, le banche e, in generale, i soggetti che acconsentono all'acquisto del credito, possono applicare degli interessi "passivi" a titolo di beneficio economico derivante dall'acquisto del credito stesso. In altre parole, il cedente sarà costretto a rilevare, a Conto Economico, gli oneri finanziari che il soggetto cessionario deciderà di applicare ottenendo, di conseguenza, un importo liquido inferiore rispetto all'ammontare del credito originario.

La rilevazione dei proventi/interessi applicati dovrà avvenire nella sezione C del Conto Economico e, rispettivamente:

- nella voce C.16.d, proventi diversi dai precedenti, qualora la differenza fra corrispettivo liquido ricevuto e ammontare del credito d'imposta sia positiva;
- C.17, interessi e altri oneri finanziari, qualora il corrispettivo ricevuto sia inferiore all'ammontare del credito ceduto.

Analizziamo, quindi, dal punto di vista contabile, la cessione di un credito d'imposta a un soggetto terzo a un corrispettivo dapprima maggiore e, poi, inferiore rispetto all'ammontare del credito ceduto. Per semplicità di calcolo, l'azienda "Alfa" non adotta la tecnica del costo ammortizzato.

Esempio n. 3

1. Acquisto impianto che dà diritto alla detrazione d'imposta:

Debiti vs fornitori		122.000,00
Impianti	100.000,00	
Iva c/acquisti	22.000,00	

2. Pagamento del fornitore:

Debiti vs fornitori	122.000,00	
Banca c/c		122.000,00

3. Rilevazione del credito d'imposta a diretta diminuzione del costo del bene (metodo diretto):

Credito tributario	110.000,00	
Impianti		100.000,00
Risconto passivo		10.000,00

4. Cessione del credito ad un corrispettivo maggiore, ovvero pari a 115.000,00 euro. Tale operazione comporta la rilevazione di un provento finanziario, al lordo del risconto passivo che viene stornato come segue:

Banca c/c	115.000,00	
Credito tributario		110.000,00
Risconti passivi	10.000,00	
Provento finanziario		15.000,00

5. Cessione del credito ad un corrispettivo minore, ovvero pari a 95.000,00 euro. Questa operazione comporta la rilevazione di un onere finanziario, al netto del risconto passivo che viene stornato, come segue:

Banca c/c	95.000,00	
Credito tributario		110.000,00
Risconti passivi	10.000,00	
Onere finanziario	5.000,00	

La società cessionaria, di conseguenza, dovrà rilevare il credito d'imposta al suo valore di acquisto. Secondo l'OIC 15, infatti, trattasi di un credito d'imposta acquistato e non generato. Pertanto, la scrittura contabile sarà la seguente:

Credito tributario	95.000,00	
Banca c/c		95.000,00

In un secondo momento, l'azienda cessionaria compenserà il credito d'imposta ricevuto nella misura del 110%. In tal modo, si renderà necessario rilevare un provento finanziario pari alla differenza fra l'ammontare del credito d'imposta compensato e l'ammontare del credito d'imposta nominale, come segue:

Debito tributario	22.000,00	
Credito tributario		19.000,00
Provento finanziario		3.000,00

GLI ALTRI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Piccola parentesi meritano anche gli altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato a diretto sostenimento dei ricavi e compensi, in conseguenza del calo del fatturato verificatosi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Parliamo dei vari contributi a fondo perduto erogati tra il 2020 e il 2021, tra cui:

- contributo a fondo perduto previsto dal D.L. rilancio (34/2020);
- contributo ristori e ristori bis;
- contributo natale;
- contributo sostegni, sostegni bis e sostegni alternativo;
- contributo perequativo, di prossima attuazione;
- contributo sui canoni di locazione pagati;

- contributo per investimenti in spese di R&S, etc.

Tali contributi, che si configurano come contributi in conto esercizio, vanno iscritti all'interno della voce A.5 di Conto Economico "Contributi in conto esercizio", rilevando in contropartita il credito d'imposta per il medesimo importo o l'entrata monetaria in banca. Quest'ultima distinzione è di fondamentale importanza al fine di distinguere le tue tipologie di contributi in conto esercizio: infatti, possono esservi contributi erogati direttamente dallo Stato che rappresentano un'entrata monetaria diretta e contributi che, a seguito di presentazione di un'istanza, rappresentano un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Di seguito, un esempio grafico.

Esempio n. 4

1. Rilevazione di un contributo a fondo perduto con entrata monetaria:

Banca c/c	10.000,00	
Contributo in conto esercizio		10.000,00

2. Rilevazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta:

Credito tributario	10.000,00	
Contributo in conto esercizio		10.000,00

L'Approfondimento – 3

Studi di Settore e ISA: comunicazioni di anomalia per il triennio 2017-2019

di Francesco Capodicasa

PREMESSA

Come ormai previsto dalla “prassi”, al fine di incentivare il sempre maggior rapporto di intesa tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia delle Entrate si appresta in queste settimane ad inviare le consuete comunicazioni di anomalia che riguardano potenziali errori e/o omissioni nella compilazione degli studi di settore, per l’anno 2017, e degli ISA per gli anni 2018 e 2019.

Tali comunicazioni vengono emesse in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 634 della Legge 190/2014 meglio conosciuta come “Finanziaria 2015”.

In tale norma il Legislatore dispone che: “Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. “

Appare dunque evidente come l’intento della norma sia quello di “investire” dei dovuti poteri l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’uso di dati “mirati” e di informazioni di settore “generiche” al fine di poter segnalare al contribuente eventuali compilazioni “anomale” degli Studi di Settore o degli ISA. Il tutto con fine “preventivo” ed in favore del contribuente, considerato per l’appunto che lo scopo delle comunicazioni in commento è

quello di concedere un termine “bonario” al contribuente stesso per poter correggere e ravvedere eventuali errori e/o omissioni.

I CANALI UTILIZZATI PER L'EMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Al fine di dar notizia al contribuente delle potenziali anomalie, l'Agenzia delle Entrate si attiene alle espresse volontà manifestate dal contribuente in merito alla ricezione di questa tipologia di comunicazioni.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria spedisce la comunicazione in via telematica direttamente all'intermediario, qualora nell'apposita sezione del frontespizio del modello di dichiarazione dei redditi oggetto di segnalazione sia stata barrata la casella “invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario”.

Per coloro i quali hanno optato per la registrazione ai servizi telematici in qualità di contribuenti e che non hanno concesso l'autorizzazione al recapito delle comunicazioni direttamente all'intermediario, l'Agenzia delle Entrate si preoccupa di inoltrare apposito avviso a mezzo sms o e-mail segnalando dunque la presenza di una nuova comunicazione di anomalia consultabile accedendo alla propria posizione fiscale.

COME COMUNICARE NOTIZIE DI RILIEVO

Resta salva la possibilità in ogni caso per il contribuente, come previsto dall'ultima parte del comma 634, di non effettuare alcuna integrazione dei dati qualora gli stessi vengano ritenuti corretti; in tal caso è possibile “segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciute” sulla base delle quali la compilazione degli Studi di Settore o degli ISA risultano essere congrue e rappresentative in modo coerente e veritiero la situazione economica di quel preciso momento.

Tali segnalazioni potranno essere inoltrate all'Amministrazione Finanziaria attraverso l'apposito software ministeriale gratuito “Comunicazione anomalie 2021”.

Con tale trasmissione, che può essere effettuata sia dal contribuente che da un intermediario da esso delegato, si può notiziare l'Agenzia delle Entrate circa i motivi che hanno determinato l'anomalia riscontrata confermando dunque la correttezza di quanto indicato in fase compilativa.

IL PROVVEDIMENTO 196552 DEL 20 LUGLIO DEL 2021

In attuazione a quanto previsto dal Legislatore, l'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento dello scorso 20 Luglio ha definito le specifiche tecniche secondo cui, in base ai dati ed al settore di appartenenza, scattano le anomalie che originano poi l'invio della richiesta di chiarimenti e/o correzione di eventuali anomalie.

Nello specifico si riportano testualmente le sedici casistiche individuate dall'Agenzia delle Entrate nel documento allegato al provvedimento poc'anzi citato.

Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino

Vengono selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d'imposta 2019
- mancata indicazione del campo "F29, campo 1- Cambio regime contabile da "cassa" a competenza";
- mancata indicazione del campo "F29, campo 2- Cambio regime contabile da competenza a "cassa";
- "F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2019 superiori a 10.000 euro;
- "F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2019 superiori per almeno 10.000 euro alle "F08- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" relative al periodo d'imposta 2019;
- differenza tra "F09 -Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" e "F08- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" superiore alla differenza tra "C03 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" e "C02 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso";

- incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2019)] rispetto a [(“F15 - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2018 + “F11 - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ” relativi al periodo di imposta 2018 + “F14 - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2017 + “F11 - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ” relativi al periodo di imposta 2017)/2] superiore al 20%.

Tipologia 2 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2020

Sono selezionati i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi **superiori** a 2.000 euro.

I controlli interessati sono quelli dove il software di controllo di Entratel dava come grado di segnalazione “***C” e che si riferivano a errori bloccanti ma confermabili. La dichiarazione, a mezzo della conferma, poteva essere comunque inviata.

L’elenco dei controlli di interesse è riportato nel file “Allegato 2 - Controlli Redditi 2020 e modelli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2020 nella versione pubblicata sul sito dell’Agenzia.

Tipologia 3 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”

In questa fattispecie sono selezionati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2017 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2018 la causa di esclusione “7 - Altre

situazioni di non normale svolgimento dell'attività" e per i periodi d'imposta 2018 e 2019 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2019 e 2020, quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione "4 – Periodo di non normale svolgimento dell'attività".

Dalla selezione vanno esclusi i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni.

Sono parimenti esclusi dalla selezione i soggetti che, nel periodo d'imposta 2019, hanno indicato nel modello ISA BG40U il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende e che hanno dichiarato di conseguire ricavi solo da tale tipologia di attività.

Tipologia 4 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Le imprese selezionate sono quelle che, per il periodo d'imposta 2019, hanno indicato delle rimanenze finali ultrannuali nel rigo "F07 - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale".

Tipologia 5 – Imprese con incongruenza tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso

Riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2019, hanno compilato il modello ISA BG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- indicazione del codice attività: 49.41.00 "Trasporto di merci su strada";
- mancata indicazione dei "Costi sostenuti per subvezione" (C40);
- mancata indicazione del "Numero complessivo di veicoli isolati" (D01), del "Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso" (D07) e del "Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)" (D13);
- mancata indicazione del "Valore dei beni strumentali" (F21, campo 1).

Tipologia 6 – Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli ISA

Coinvolti nelle segnalazioni sono coloro che, nel il periodo d'imposta 2019, hanno compilato il modello ISA "AG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi" e che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- indicazione del codice attività 66.19.21 – "Promotori finanziari";
- compilazione del "Quadro G – Dati contabili".

Tipologia 7 – Imprese con incongruenza tra l'ISA presentato e le modalità di svolgimento dell'attività dichiarate

Nella tipologia 7 vengono individuate le imprese che, per il periodo d'imposta 2019, hanno compilato il modello ISA "BG61U – Intermediari del commercio" e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- caselle da C01 "Agente di commercio" a C11 "Procacciatore d'affari" non barrate;
- casella di cui al rigo C12 "Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)" non compilata.

Tipologia 8 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo

Questa tipologia individua le imprese che, per il periodo d'imposta 2019:

- hanno indicato nel modello ISA di essere "Società cooperative a mutualità prevalente";
- non risultano presenti per il p.i. 2019 (alla data di chiusura del periodo d'imposta) nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente" dell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.

Tipologia 9 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa e risultano assenti nel relativo Albo

La tipologia 9 coinvolge le imprese che, per il periodo d'imposta 2019:

- hanno indicato nel modello ISA di essere “Cooperativa (1 = utenza; 2 = conferimento lavoro; 3 = conferimento prodotti)”;
- non risultano presenti per il p.i. 2019 (alla data di chiusura del periodo d’imposta) nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.

Tipologia 10 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017 - 2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020

Riguarda i soggetti che, per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”.

Tipologia 11 – Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica

È il caso di coloro che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2020.

Tipologia 12 – Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica

Del tutto simile alla precedente è la tipologia 12 che analizza i contribuenti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con il modello di Certificazione Unica 2020.

Tipologia 13 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica

Sempre l’incrocio dei dati dichiarati con le certificazioni uniche riguarda gli esercenti attività professionale che, per il periodo d’imposta 2019, hanno indicato nel Quadro “G –

Dati contabili” del modello ISA il massimo valore tra i Compensi dichiarati (G01) e il Volume d'affari (G16) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili dagli stessi percepite per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (campo 1, “Causale” pari ad “A”), desunte dalla Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2020.

Tipologia 14 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica

Del tutto simile alla tipologia 13 ed interessa gli esercenti attività professionale che, per il periodo d'imposta 2019, hanno indicato nel Quadro “H- Dati contabili” del modello ISA il massimo valore tra i Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica (H02) e il Volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili dagli stessi percepite per “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale” (campo 1, “Causale” pari ad “A”), desunte dalla Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2020.

Tipologia 15 – Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica

Anche questa tipologia interessa i professionisti. L’incrocio di dati che effettua l’Agenzia riguarda sempre il periodo d'imposta 2019 ed in particolare il numero degli incarichi indicati nel Quadro “C – Elementi specifici dell’attività” del modello ISA dove riscontra un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalle Certificazioni Uniche 2020.

Tipologia 16 – Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI

Vengono individuate le imprese che, sempre per il periodo d'imposta 2019, hanno dichiarato nel Quadro “F – Dati contabili” del modello ISA nel campo “F05 - Altri proventi

e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.

In virtù di quanto sopra espresso e al di là dei vari “tecnicismi” atti poi a generare le segnalazioni di anomalia, a parere dello scrivente tale forma di comunicazione con il contribuente è certamente un’occasione di indubbio pregio concessa dal Legislatore. Lo strumento della “compliance”, infatti, è certamente atto a prevenire contenziosi ma, e soprattutto, è volto a permettere al contribuente di ravvedersi, ove fosse il caso, riducendo notevolmente le sanzioni in quanto tale regolarizzazione, anche se di fatto sollecitata dall’Amministrazione Finanziaria, resta comunque intesa a tutti gli effetti come una regolarizzazione “spontanea”. Inoltre, qualora ciò comportasse un adeguamento dei propri dati dichiarati, permette l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso.

Le prossime scadenze



30 settembre 2021

MODELLO REDDITI 2021

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno rateizzato le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

MODELLO 730/2021

Termine di presentazione del modello 730 precompilato e della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal 01.09 al 30.09.

RIMBORSO IVA ESTERA

Termine per presentare la richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, senza opzione per il regime della cedolare secca.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine per versare l'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250 e per il versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021.

1° ottobre 2021

BONUS PUBBLICITÀ

Dal 1.10 e fino al 31.10.2021 è possibile presentare telematicamente la comunicazione di accesso al beneficio per l'anno 2021.

6 ottobre 2021

BONUS AFFITTI

Termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per ridurre l'importo del canone di locazione.
